

Liquidazione anticipata e incentivo all'auto imprenditoria

*Tutti i soggetti che beneficiano della indennità NASpl, possono richiedere la **liquidazione anticipata** in un'unica soluzione, ma solo se intendono avviare un'attività lavorativa in forma autonoma o anche sotto forma di impresa individuale e sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.*

*Si precisa che in questo caso, **l'assicurato è tenuto** a presentare la domanda di anticipazione in via telematica, a pena di decadenza entro e non oltre il termine massimo di **30 giorni** dall'inizio:*

- *Attività autonoma;*
- *Impresa individuale;*
- *Sottoscrizione delle quote di capitale della società cooperativa;*
- *Presentazione della domanda di NASpl se l'attività era stata avviata in precedenza rispetto alla cessazione e che come tale ha fatto sorgere il diritto alla NASpl.*

Nuova attività di lavoro subordinato

*In costanza di percezione di indennità NASpl, si deve precisare che la **rioccupazione con contratto di lavoro subordinato** dal quale ne deriva poi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione, ne determina la decadenza dalla prestazione.*

Inoltre, si deve precisare che in questo caso la durata del nuovo rapporto deve essere superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato, se invece si tratta dell'ipotesi di contratto di durata pari o inferiore ai 6 mesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per l'intera durata del rapporto di lavoro.

Attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio con voucher)

*In questo caso si deve precisare che la NASPI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio ma sempre nel limite complessivo di **3.000 euro per anno civile**.*

Solo nel caso in cui i compensi siano superiori rispetto al predetto limite e comunque inferiori a 7.000 euro la NASPI sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso.

Contribuzione Figurativa

Tutti i periodi di percezione della NASpl sono coperti da contribuzione figurativa, questa viene calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni.

Per altro i requisiti sono gli stessi presi in considerazione per stabilire l'importo dell'indennità.

***I contributi figurativi sono per altro solo utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.** Non sono invece utili ai fini del conseguimento del diritto, nei soli casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.*